

CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 16 MAGGIO

a cura di Massimo Pipino

- 1) Bonus gasolio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane**
- 2) CCNL Turismo Anpit- Cisl: interpretazione contrattuale del trattamento economico di malattia**
- 3) SAN.ARTI.: Riapertura della campagna iscrizione volontari 2016 a partire dal 2 maggio sino al 15 dicembre**
- 4) Arrivano altre due causali contributo INPS**
- 5) A partire dal mese di maggio decorre il rinnovo contrattuale del CCNL Commercio per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del "Commercio", siglato il 9 aprile 2016, tra l’ANPIT, l’UNICA, con l’assistenza di CIDEDEC e la CISAL Terziario, con l’assistenza di CISAL**
- 6) A partire dal 10 maggio 2016 sono da corrispondere i nuovi aumenti retributivi per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria.**
- 7) Rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte**
- 8) INAIL: Bando Isi 2015 – dal 12 maggio scatta la fase 2**
- 9) INAIL: Autoliquidazione di giugno 2014/2015 – scadenze**
- 10) Gestione separata – Maternità - Decreto interministeriale 24 febbraio 2016**
- 11) Congedo parentale – Interpello n. 13/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
- 12) Bonus IRPEF: come fruirne se il datore di lavoro non vi provvede – Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 6 maggio 2016**
- 13) Dal 20 maggio al via il part-time agevolato**

1) Bonus gasolio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti sui titoli di disponibilità dei mezzi di trasporto considerati validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta previsto in favore delle imprese di autotrasporto a titolo di riduzione dell’accisa corrisposta sul prezzo del gasolio utilizzato (Circolare 23 febbraio 2016, n. 4/D). Presupposto per il riconoscimento del cd. “*bonus gasolio per autotrasporto*” è il possesso del mezzo utilizzato sulla base di un idoneo titolo giustificativo, tenuto conto che il soggetto legittimato a richiedere il beneficio è soltanto il reale utilizzatore dell’autoveicolo. Atteso il progressivo ampliamento delle forme di disponibilità di autoveicoli commerciali e mezzi di trasporto, l’Agenzia delle Dogane ha indicato le figure negoziali ammissibili ai fini del beneficio, distinguendo le in base alle condizioni ed ai requisiti, oggettivi e soggettivi, di esercizio dell’attività di autotrasporto, nonché i vincoli di utilizzo dei mezzi previsti nei diversi settori.

TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

L’esercente attività di autotrasporto merci per conto di terzi può avere la disponibilità dell’autoveicolo a titolo di proprietà, locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto. Tali titoli sono tutti idonei alla concessione del “*bonus gasolio*”.

La possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante comodato o locazione senza conducente è riservata, invece, ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori le quali utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi, con obbligo di forma scritta del contratto debitamente registrato.

Analoga valutazione vale per taluni contratti – ad esempio, il cd. “*nolo a freddo*” – utilizzati nella pratica commerciale per far fronte ad esigenze occasionali. Con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l’attività di trasporto merci viene svolta dall’esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti. Anche in queste ipotesi il beneficio è consentito a condizione che sussista l’iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori e la forma scritta del contratto debitamente registrato.

Non è ammissibile, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.

TRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.

I titoli idonei al riconoscimento del bonus gasolio sono: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera o noleggio senza conducenti.

Per tale settore sono esclusi la locazione ed il comodato.

TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

Ai fini del riconoscimento del bonus gasolio in favore degli esercenti trasporto pubblico di persone, la Circolare chiarisce che sebbene lo svolgimento del servizio di trasporto persone risulti svincolato dal collegamento con predeterminate figure negoziali, resta ferma la condizione della titolarità giuridica in base alla quale l'impresa dispone dell'automezzo su cui è stato consumato il gasolio.

AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO DA ESERCENTE UTILIZZATORE A TITOLO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Altra situazione riscontrata nell'applicazione del beneficio è il consumo di gasolio su autoveicoli posseduti a titolo di locazione e concessi in uso da esercente che, a propria volta, ne ha la disponibilità sulla base di un distinto contratto di locazione finanziaria. In tale ipotesi, l'esercente autotrasporto merci conto terzi è legittimato ad accedere all'agevolazione sul gasolio consumato a condizione che:

- le imprese coinvolte siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori;
- il trasferimento della disponibilità del mezzo di trasporto all'esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso sia effettuata con il consenso dell'impresa di leasing proprietaria, anche espresso in forma preventiva nel contratto di locazione finanziari;
- il contratto di locazione tra le imprese di autotrasporto sia fatto in forma scritta.

SEMIRIMORCHI TRAINATI DA TRATTORI STRADALI DI ALTRA IMPRESA

Con riferimento ai complessi di veicoli (autoarticolati) nella disponibilità di differenti imprese, in cui l'esercente titolare del trattore stradale (motrice) traina, oltrechè i propri, anche i semirimorchi appartenenti ad altra impresa iscritta nell'albo, la circolare chiarisce che è esclusa la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per il gasolio consumato da parte dell'impresa titolare dei soli semirimorchi trainati.

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI IN FORMA CONSORTILE

Con riferimento al trasporto merci per conto di terzi, l'accesso al "*bonus gasolio*" deve ritenersi fruibile anche nell'ambito delle attività svolte in forma consortile, laddove il consorzio (iscritto all'albo degli autotrasportatori) procede all'acquisto del carburante ed alla successiva erogazione sia per i mezzi propri sia per quelli delle imprese consorziate (anch'esse iscritte al predetto albo).

In tal caso, le fatture emesse dal consorzio per le erogazioni di gasolio devono riportare anche gli estremi della targa del veicolo rifornito, e ciascun esercente consorziato deve effettuare la richiesta del bonus gasolio indicando il totale dei litri consumati in relazione al numero delle fatture emesse dal consorzio.

Il rappresentante dell'organo consortile, a sua volta, nel riportare il totale dei litri fatturati di gasolio farà riferimento alle fatture emesse dal fornitore al consorzio stesso, esclusivo acquirente del prodotto agevolato, e ripartirà il predetto dato nel Quadro A-1 in termini di litri consumati da ciascuno dei propri mezzi riforniti. Tale ultimo calcolo ovviamente dovrà essere al netto del totale dei litri consumati già dichiarati dagli esercenti consorziati, comprovabili dalle distinte fatture emesse dal consorzio.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

2) CCNL Turismo Anpit- Cisa: interpretazione contrattuale del trattamento economico di malattia

La Commissione Bilaterale - ENBIC ha emesso la presente interpretazione contrattuale esplicativa sul computo dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS in caso di Lavoratori dei Pubblici Esercizi da laboratori di pasticceria non iscritti all'albo delle imprese artigiane.

Nell'art. 132 del CCNL, infatti, non è stata valutata la particolare fattispecie della malattia di tali lavoratori per i quali la contribuzione dovuta all'INPS per il finanziamento della malattia è superiore rispetto al settore Turismo (Terziario), così come è superiore l'indennità di malattia erogata, pari all'80% della retribuzione, anziché al 50% o al 66,66%.

Pertanto, in mancanza di specifica previsione, si determinerebbe un trattamento contrattuale diverso per i lavoratori dei Pubblici Esercizi e dei Laboratori di Pasticceria non artigiani, rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti da Aziende del Turismo, pur applicando il medesimo CCNL Turismo e Pubblici Esercizi.

Tuttavia, considerato che le Parti sottoscrittrici il CCNL non intendono prevedere costi diversi o trattamenti differenziati a seconda dei settori di applicazione (Turismo o Pubblici Esercizi o Laboratori di Pasticceria non artigiani), hanno previsto di inserire un'apposita previsione per regolamentare contrattualmente le integrazioni di malattia per tali specifici dipendenti, con il criterio dell'invarianza del risultato economico {indennità + integrazione) in caso di malattia degli stessi, rispetto alla generalità degli altri Lavoratori cui si applica il CCNL di riferimento.

Considerato che per i Lavoratori dipendenti da Pubblici Esercizi e da Laboratori di pasticceria non iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende datrici di lavoro sono soggette al pagamento di un contributo aggiuntivo per la tutela della malattia, che garantisce un'indennità erogata dall'INPS pari all'80% della Retribuzione Media Giornaliera per tutte le giornate indennizzabili (ovvero dal 4° al 180° giorno), in caso di assenza per malattia o infortunio non professionale di tali Lavoratori, è contrattualmente previsto il seguente trattamento:

- a) Dal 1° al 3° giorno: una retribuzione pari al 50% di quella normale che sarebbe spettata al Lavoratore, solo per i primi 9 giorni cumulativi di carenza nel corso di ciascun anno solare, con esclusione dal computo delle maggiorazioni o indennità comunque correlate a particolari mansioni (es. indennità di maneggio denaro), a particolare onerosità del lavoro (es. indennità di turno, di lavoro notturno e simili) e quote di retribuzione conseguenti all'effettiva presenza o premi di risultato. In caso di documentata assenza dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital o emodialisi, non è previsto il limite dei 9 giorni cumulativi di carenza nel corso di ciascun anno solare e, pertanto, vi sarà la retribuzione (del 50%) anche per i giorni di carenza successivi al 9°.
- b) Dal 4° al 20° giorno: nessuna integrazione datoriale dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS.
- c) Dal 21° al 180° giorno: è prevista un'integrazione datoriale dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS pari al 21,66% della retribuzione normale lorda, sempre con esclusione dal

computo delle maggiorazioni o indennità comunque correlate a particolari mansioni (es. indennità di maneggio denaro), a particolare onerosità del lavoro (es. indennità di turno, di lavoro notturno e simili) e quote di retribuzione conseguenti all'effettiva presenza o premi di risultato.

d) Dalla cessazione del trattamento economico da parte dell'INPS per superamento dei 180 giorni di malattia, fino al termine del periodo di conservazione del posto: è prevista un'indennità pari al 35% della normale retribuzione lorda, sempre con esclusione dal computo delle maggiorazioni o indennità comunque correlate a particolari mansioni (es. indennità di maneggio denaro), a particolare onerosità del lavoro (es. indennità di turno, di lavoro notturno e simili) e quote di retribuzione conseguenti all'effettiva presenza o premi di risultato.

3) SAN.ARTI.: Riapertura della campagna iscrizione volontari 2016 a partire dal 2 maggio sino al 15 dicembre

Sono state riaperte a partire dal 2 Maggio e fino al 15 dicembre 2016, le iscrizioni "*volontarie*" al Fondo San.Arti. per i familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari d'impresе artigiane, dei soci/collaboratori dell'imprenditore artigiano e dei loro familiari.

Con propria Circolare n. 1 del 27 aprile 2016, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa San.arti. per i lavoratori dell'artigianato, così riassume la gestione dello stesso.

TITOLARI/SOCI/COLLABORATORI

- Imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti delle imprese artigiane, con o senza dipendenti;
- Soci delle imprese artigiane;
- Collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali);
- Titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL previsti all'articolo 2 del regolamento del Fondo, a condizione che abbiano lavoratori iscritti a San.Arti;

La quota contributiva prevista per gli imprenditori artigiani, soci e collaboratori è annuale anticipata ed è pari a:

Età 15 ANNI- 68 ANNI

Quota Contributiva ordinaria annua € 295

PROCEDURE D'ISCRIZIONE E/O RINNOVO PER TITOLARI, SOCI E COLLABORATORI

Per l'adesione volontaria è necessario accedere al portale del Fondo (www.sanarti.it), e dall'area riservata del portale si potrà procedere:

- Al pagamento della sola quota contributiva prevista per se stesso;

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- alla registrazione dei dati anagrafici dei componenti del proprio nucleo familiare e al pagamento della quota contributiva.

Nel caso in cui invece il soggetto sia già registrato al Fondo San.Arti. può procedere al rinnovo dell'iscrizione. In questo caso con le credenziali (Nome Utente e Password) già in suo possesso può accedere all'Area riservata, dall'home page del portale San.Arti. cliccare sul link *"Iscrizione/Rinnovo"* e seguire la procedura informativa guidata.

FAMILIARI

Possono iscriversi al Fondo o rinnovare la propria iscrizione:

- a) i familiari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo SAN.ARTI. delle aziende che applicano uno dei CCNL di cui all'articolo 2 del Regolamento;
- b) i familiari dei lavoratori dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCNL di cui all'art.2 del regolamento, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali iscritti a SAN.ARTI. Sono compresi i familiari dei funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 iscritti a SAN.ARTI.
- c) familiari di imprenditori artigiani, dei soci artigiani delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani e dei titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL previsti all'articolo 2 del regolamento del Fondo.

Ai fini dell'iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare (coniuge o il convivente e tutti i figli di età inferiore a 18 anni con un reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro lordi).

Il versamento della quota contributiva per i familiari è annuale anticipata ed è calcolata sulla base della fascia di età dei familiari, secondo il seguente schema:

Gruppi	Età	Quota Contributiva ordinaria annua
A	12 MESI E UN GIORNO - 14 ANNI	€110
B	15 ANNI – 67 ANNI	€175

PRESTAZIONI

Le principali prestazioni del Fondo:

- **PACCHETTO MATERNITÀ;**
- **DIAGNOSTICA E VISITE SPECIALISTICHE;**
- **PACCHETTI PREVENTIVI E CHECK-UP GRATUITI;**
- **GRAVE INABILITÀ PERMANENTE;**
- **RICOVERO O INDENNITÀ DI RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO**

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

CHIRURGICO;

- **CONSULENZA MEDICO-FARMACEUTICA;**
- **NEONATI;**
- **ODONTOIATRIA.**

SPORTELLI TERRITORIALI SAN.ARTI.

Sono attivi gli sportelli territoriali San.Arti. istituiti dalle Parti Sociali Regionali delle Associazioni Sindacali e Datoriali promotrici del Fondo. Tutti gli iscritti, al fine di avere maggiori informazioni sul Fondo, potranno recarsi presso gli sportelli regionali dove riceveranno anche assistenza gratuita per le procedure di iscrizione e contribuzione al Fondo e le procedure di rimborso/prenotazione delle prestazioni stesse.

4) Arrivano altre due causali contributo INPS

Sono state istituite le causali contributo INPS per la riscossione dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive e per la riscossione della contribuzione aggiuntiva sindacalisti (Agenzia entrate - risoluzioni nn. 37/E e 38/E del 05 maggio 2016).

Il versamento dei contributi di spettanza dell'Inps avviene mediante il modello F24, a fronte della convenzione del 09 gennaio 2008, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e lo stesso Istituto. Per i contributi a favore dei dipendenti in aspettativa per cariche elettive e della contribuzione aggiuntiva sindacalisti sono state istituite la causale contributo:

- *"CPEO" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive di cui all'articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488";*
- *"ASOO" denominata "Contribuzione aggiuntiva sindacalisti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564".*

In sede di compilazione del modello di pagamento, la causale deve essere esposta nella sezione *"INPS"*, nel campo *"causale contributo"*, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna *"importi a debito versati"*, indicando:

- nel campo *"codice sede"*, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- nel campo *"matricola INPS/codice INPS/filiale azienda"*, il codice che identifica la posizione contributiva aziendale;
- nel campo *"periodo di riferimento"*, il mese e l'anno di inizio e di fine competenza del contributo

5) A partire dal mese di maggio decorre il rinnovo contrattuale del CCNL Commercio per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del "Commercio", siglato il 9 aprile 2016, tra l'ANPIT, l'UNICA, con l'assistenza di CIDEDEC e la CISAL Terziario, con l'assistenza di CISAL

Il nuovo accordo con scadenza il 30 aprile 2019, prevede a maggio la prima tranche di aumento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.), così come segue:

Livello	P.B.N.C.M. dall'1/5/2016
Q	2.343,82
A	2.020,96
B	1.761,96
B2	1.588,10
B3	1.431,96
C	1.300,67
D1	1.190,67
D2	1.101,96
E	1.030,96

Per gli Operatori di Vendita, sempre a maggio, è prevista la prima tranche di aumento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.), così come segue:

Livello	Nuova P.B.N.C.M. dall'1/5/2016
Op. 1	1.462,30
Op. 2	1.323,62
Op. 3	1.206,03

I Premi o Provvigioni, nel loro valore medio mensile, saranno utili ai fini del calcolo delle retribuzioni differite, ma ininfluenti ai fini della determinazione del T.F.R.

Una tantum

A decorrere dall'1/5/2016 non sarà più dovuta l'Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall'Accordo del 20/10/2015.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

A copertura del periodo intercorrente tra la scadenza del precedente CCNL e la decorrenza del Protocollo d'Intesa, le Parti hanno concordato un "Una Tantum", da riconoscere unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2016 a tutti i Lavoratori che erano già in forza il 14/10/2015.

Tale Una Tantum, pari al 20% delle somme complessivamente dovute per Indennità di Vacanza Contrattuale, deve essere conforme alla seguente tabella. Essa non sarà assorbibile da altre voci retributive e dovrà essere corretta dall'indice di Prestazione (in caso di Tempo Parziale).

Livello	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	Totale I.V.C.	Una Tantum
a	b	c	e	f	g	h	i: (b+c+d+ e+f+g+h)		l: (20% di i)
Q.	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 294,00	€ 58,80
Ex 1°	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 252,00	€ 50,40
Ex 2°	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 217,00	€ 43,40
Ex 3°	€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00	€ 196,00	€ 39,20
Ex 4°	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 175,00	€ 35,00
Ex 5°	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 161,00	€ 32,20
Ex 6°	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 147,00	€ 29,40
Ex 7°	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 140,00	€ 28,00
Ex 8°	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 133,00	€ 26,60
Op. 1.a Cat.	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 182,00	€ 36,40
Op. 2.a Cat.	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 168,00	€ 33,60
Op. 3.a Cat.	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 154,00	€ 30,80

In caso di Lavoratore assunto a partire dal 15 ottobre 2015, l'Una Tantum dovrà essere riconosciuta proquota per i soli mesi in cui vi era il rapporto di lavoro concomitante alla vacanza contrattuale (ottobre 2015 - aprile 2016). In tal caso, secondo i principi generali sulla maturazione delle

retribuzioni differite, la frazione di mese che supera i 14 giorni solari si considera mese intero. Per i Lavoratori già cessati al 30/4/2016, nulla è dovuto a titolo di Una Tantum. In caso di prima applicazione dall'1/5/2016 del CCNL Commercio a Lavoratori ai quali si applicava altro CCNL, l'Una Tantum non sarà dovuta.

Elemento Perequativo Mensile Regionale

Le Parti confermano gli Elementi Perequativi Mensili Regionali, con la previsione di una soglia minima di euro 10,00 lordi mensili.

Ente bilaterale - ENBIC

Le Parti confermano la riduzione complessiva dei contributi da corrispondere obbligatoriamente all'Ente Bilaterale ENBIC, a fronte del miglioramento e dell'aumento delle prestazioni in favore dei Dipendenti iscritti, sia a titolo di prestazioni sanitarie, sia a titolo di sostegno economico tramite due sussidi. Il primo sussidio, erogato in favore dei Dipendenti per grave evento invalidante a seguito di infortunio professionale o extraprofessionale, il secondo a favore delle loro famiglie qualora gli infortuni abbiano causato il decesso del Dipendente. Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei Lavoratori tramite l'En.Bi.C., concordano che esse siano parte concordata delle controprestazioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, è obbligatoria la relativa iscrizione (sia per le Aziende, sia per i Lavoratori), nonché la relativa contribuzione. L'iscrizione dell'Azienda e dei Lavoratori dovrà avvenire entro il 1° mese di applicazione del presente CCNL, previo versamento da parte dell'Azienda di un contributo "Una Tantum" di € 60,00 per l'apertura della sua posizione anagrafica. L'Azienda sarà inoltre tenuta a iscrivere i lavoratori entro 5 giorni dalla loro assunzione.

Contributo Assistenza Contrattuale (Co.As.Co)

Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro associati, che applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei costi connessi alla costituzione, gestione del presente sistema contrattuale nonché all'assistenza sull'applicazione del presente CCNL pari allo 0,5% dell'Imponibile Previdenziale e dovrà essere versato secondo le previsioni pubblicate nei siti istituzionali delle Associazioni stesse.

Ferie

Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL matura un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, la settimana lavorativa è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie

Permessi retribuiti

Viene anticipato l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le somme per i permessi retribuiti maturati e non goduti dal Lavoratore dal 31 maggio al 28 febbraio dell'anno successivo.

6) A partire dal 10 maggio 2016 sono da corrispondere i nuovi aumenti retributivi per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria.

Di seguito si riportano gli importi degli aumenti retributivi e dei minimi contrattuali in vigore da questo mese:

Settore Tessile Calzaturiero

Livello	Aumento dall'1/5/2016	Minimo dall'1/5/2016
6s	19,74	1.737,43
6	18,62	1.639,90
5	17,03	1.498,90
4	15,76	1.387,26
3	15,12	1.330,80
2	14,48	1.274,18
1	13,66	1.201,77

Settore lavorazioni a mano e su misura

Livello	Aumento dall'1/5/2016	Minimo dall'1/5/2016
6s	19,65	1.736,85
6	18,33	1.620,37
5	16,78	1.484,06
4	15,52	1.371,65
3	14,88	1.315,20
2	14,23	1.257,81
1	13,46	1.189,29

Settore Pulitintolavanderie

Livello	Aumento dall'1/5/2016	Minimo dall'1/5/2016
6s	19,74	1.741,51
6	18,63	1.642,67
5	16,95	1.494,50
4	15,64	1.379,64
3	15,00	1.323,16
2	14,38	1.268,15
1	13,60	1.199,66

Settore Occhialeria

Livello	Aumento dall'1/5/2016	Minimo dall'1/5/2016
6	19,24	1.688,91
5	17,42	1.529,55
4	16,29	1.429,51
3	15,30	1.342,80
2	14,74	1.294,71
1	14,13	1.241,25

7) Rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte

In data 31 marzo 2016 è stato sottoscritto il verbale d'accordo per il rinnovo del CCNL relativo ai dipendenti delle aziende attive nel settore del cemento, della calce e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché nella produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Il nuovo accordo è stato sottoscritto da CONFIMI IMPRESA e FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL ed ha validità a partire dal 18 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2018, sia per quanto riguarda la parte economica che per la parte giuridica. Nella parte economica viene prevista la corresponsione di un aumento retributivo di 90

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

euro per l'area specializzata livello 3 (da riparametrare alla categoria posseduta dal lavoratore) suddiviso in 3 tranches scadenti rispettivamente 1° dicembre 2016, il 1° dicembre 2017 ed 1° ottobre 2018(40 euro a partire dal 1° dicembre 2016, 30 euro a partire dal 1° dicembre 2017, 20 euro a partire dal 1° ottobre 2018.). Per quanto riguarda la parte normativa devono essere sottolineate le seguenti novità:

- viene definito un elemento economico di garanzia nel caso in cui non siano attivate dalla contrattazione di secondo livello istituti retributivi in materia di premio di risultato;
- vengono definite le maggiorazioni spettanti ai lavoratori turnisti (sia diurni che notturni);
- viene definito l'ammontare della contribuzione da versare al fondo pensione complementare;
- viene definita una quota associativa straordinaria per i dipendenti non iscritti al sindacato.

I nuovi importi degli incrementi retributivi, nel dettaglio, sono quelli riportati nella seguente tabella:

AUMENTI RETRIBUTIVI

Categoria Aumenti a partire dal	01.12.2016	01.12.2017	01.10.2018
Area Direttiva livello 3	60,00	45,00	30,00
Area Direttiva livello 2	53,71	40,29	26,86
Area Direttiva livello 1	49,14	36,86	24,57
Area Concettuale livello 3	46,57	34,93	23,29
Area Concettuale livello 2	44,86	33,64	22,43
Area Concettuale livello 1	42,57	31,93	21,29
Area Specializzati livello 3	40,00	30,00	20,00
Area Specializzati livello 2	38,29	28,71	19,14
Area Specializzati livello 1	36,86	27,64	18,43
Area Qualificati livello 2	34,57	25,93	17,29
Area Qualificati livello 1	33,14	24,86	16,57
Area Esecutiva livello 1	28,57	21,43	14,29

Di seguito si riportano i minimi retributivi:

MINIMI RETRIBUTIVI

Categoria Minimi a partire dal	01.12.2016	01.12.2017	01.10.2018
Area Direttiva livello 3	1879,23	1924,23	1954,23
Area Direttiva livello 2	1682,32	1722,61	1749,47

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Area Direttiva livello 1	1539,17	1576,03	1600,60
Area Concettuale livello 3	1458,64	1493,57	1516,86
Area Concettuale livello 2	1404,96	1438,60	1461,03
Area Concettuale livello 1	1333,36	1365,29	1386,58
Area Specializzati livello 3	1252,82	1282,82	1302,82
Area Specializzati livello 2	1199,14	1227,85	1246,99
Area Specializzati livello 1	1154,39	1182,03	1200,46
Area Qualificati livello 2	1082,79	1108,72	1126,01
Area Qualificati livello 1	1038,04	1062,90	1079,47
Area Esecutiva livello 1	896,42	917,85	932,14

Secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° del mese di gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio/ 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, verrà riconosciuto, a decorrere dal 1° del mese di gennaio 2016, un importo annuo pari a euro 150, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. A livello aziendale sarà possibile valutare le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato. Il trattamento viene erogato in unica soluzione unitamente alle competenze relative al mese di giugno e viene corrisposto nella misura di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nel corso dell'anno precedente (la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero).

Mutamento di mansioni

Le disposizioni in materia di mutamento delle mansioni vengono aggiornate alle disposizioni previste dal decreto attuativo del jobs act. Si ritiene opportuno provvedere a segnalare, tra le altre cose, che nelle ipotesi di demansionamento sarà necessario svolgere un incontro (tra datore di lavoro e RSU) in via preventiva a livello aziendale per valutare le possibili implicazioni anche in relazione alla eventuale attività di formazione professionale legata allo svolgimento delle nuove mansioni richieste. Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore con il rinnovo del CCNL viene previsto il passaggio permanente al maggior trattamento retributivo trascorso un periodo di 5 mesi (fatta eccezione nelle ipotesi di sostituzione).

Ore di formazione

Vengono modificate le ore di formazione per gli stabilimenti di produzione di cemento a ciclo completo e per tutte le altre attività. Secondo quanto è stato previsto dall'accordo di rinnovo, i lavoratori impiegati nelle cementerie a ciclo completo, oltre ai permessi retribuiti, hanno a

disposizione un monte pari a 24 ore annue retribuite per attività di formazione aziendale. Per tutte le altre attività, le ore di formazione aggiuntive previste dal rinnovato CCNL sono pari a 16.

Appalti

Viene previsto un generale divieto all'affidamento in appalto delle attività di produzione e di esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo, a meno che questa non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.

Sospensione del rapporto di lavoro a causa di patologie

Nelle ipotesi di disturbi comportamentali patologici i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita con conservazione del rapporto (massimo tre anni) per favorire l'avvio di programmi terapeutici. Se l'esigenza viene certificata dai servizi sanitari, anche i familiari possono accedere alla medesima misura.

Maggiorazioni previste per il lavoro a turni

Ai lavoratori che lavorano in turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione una maggiorazione del:

37% nel caso di ore lavorate durante la notte a decorrere dal 1° gennaio 2016.

39% nel caso di ore lavorate durante la notte a decorrere dal 1° gennaio 2017.

42% nel caso di ore lavorate durante la notte a decorrere dal 1° gennaio 2018.

5% nel caso di ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni).

37% nel caso di ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1° giugno 2016.

40% nel caso di ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1° giugno 2017.

Previdenza complementare

Con riferimento alla contribuzione da versare al Fondo, viene stabilito quanto segue:

- a partire dal 1° luglio 2016 l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda datrice viene fissata in ragione del 1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- a partire dal 1° luglio 2017, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda datrice viene fissata in ragione del 1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40%.

Assistenza sanitaria integrativa

Il contributo viene fissato a 13 euro per lavoratore, interamente a carico del datore di lavoro.

8) INAIL: Bando Isi 2015 – dal 12 maggio scatta la fase 2

L'INAIL comunica che si è conclusa la fase di compilazione e salvataggio delle domande di accesso ai finanziamenti per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Seconda fase: inserimento del codice identificativo

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", possono accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

9) INAIL: Autoliquidazione di giugno 2014/2015 – scadenze

L'INAIL ha provveduto ad informare circa la scadenza, al 16 giugno 2015, dei seguenti termini:

- il pagamento in unica soluzione del premio di autoliquidazione 2014/2015
- il pagamento della prima rata pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di ANMIL, in caso di rateazione ai sensi della legge 449/1997 e 144/1999
- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, esclusivamente attraverso i servizi "Invio telematico dichiarazione salari" e "AL.P.I. online" disponibili sul portale INAIL.

10) Gestione separata – Maternità - Decreto interministeriale 24 febbraio 2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79/16 è stato pubblicato il decreto interministeriale 24 febbraio 2016, che modifica l'articolo 2 del dm 4 aprile 2002 per quanto concerne l'indennità di maternità spettante, in caso di adozione e affidamento, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.

In particolare, il provvedimento in esame, in vigore dal 20 aprile scorso, dispone che in caso di adozione (nazionale o internazionale) e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata abbiano diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi (prima tre mesi), secondo le modalità previste dall'articolo 26, commi 2, 3 e 5, del decreto Legislativo. n. 151/2001.

Viene quindi eliminato il previgente limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti nazionali, e introdotta, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

internazionali, la possibilità di fruire del congedo anche per i periodi di permanenza all'estero.

11) Congedo parentale – Interpello n. 13/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Direzione generale per l'Attività ispettiva, in data 11 aprile 2016, fornisce le risposte a tre nuovi quesiti, per il momento ci soffermiamo sull'interpello numero 13/2016 richiesto dall'Assaereo riguardo alla disciplina dei congedi parentali.

L'Assaereo, Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo, ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale per l'Attività Ispettiva circa la corretta interpretazione della disciplina dei congedi parentali di cui all'articolo 32, del Decreto Legislativo n. 151/2001, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015 in attuazione del Jobs Act. In particolare l'Assaereo ha chiesto se, in conseguenza dell'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo numero 80/2015 (che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni) si possano continuare a ritenersi operative le regole che a suo tempo erano state fissate dal CCNL formatosi sulla vecchia normativa, anche in riferimento al periodo di preavviso previgente, fissato in un termine di durata non inferiore ai 15 giorni. Nell'interpello n. 13/2016 viene inoltre posta la questione relativa alla possibilità per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, di disporre una diversa collocazione temporale per la fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.

Fatte le dovute premesse e ricapitolata la vigente normativa, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro chiarisce che in risposta al primo quesito, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuino ad avere efficacia anche in relazione all'individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.

Per quanto concerne il secondo quesito, il Ministero afferma che va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l'unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n. 16207). Resta comunque ferma la possibilità – così come rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi ex L. n. 104/1992 – di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.

12) Bonus IRPEF: come fruirne se il datore di lavoro non vi provvede – Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 6 maggio 2016

Sono stati diffusi da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 taluni chiarimenti sulle modalità di compilazione del 730 o di Unico PF per i contribuenti che vogliano fruire direttamente in dichiarazione del bonus IRPEF ex articolo 13, comma 1 bis, TUIR per lavoratori dipendenti, ricercatori e docenti universitari.

Nel caso in cui un datore di lavoro, secondo il documento di prassi in parola con cui l’Agenzia delle Entrate riprende e precisa quanto peraltro già indicato nella Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, non riesca ad erogare il bonus sussiste la possibilità per il lavoratore di recuperarli con il Mod. 730: *“La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l’anno d’imposta, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”*. La spiegazione del mancato inserimento del bonus in busta paga va ricercata in due risposte: nell’errore nell’elaborazione del cedolino (poco probabile, visto che i programma paghe sono stati impostati appositamente); oppure nell’assenza in capo al lavoratore dei requisiti per i quali si ha diritto al bonus di 80 euro (molto più probabilmente). Il lavoratore ha comunque diritto affinché il datore di lavoro eroghi il bonus in via automatica, ossia senza attendere comunicazioni da parte del lavoratore stesso, che in alcuni casi ai fini del corretto calcolo del bonus sono di fatto obbligatorie. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 aprile 2014, *“al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito “in via automatica”*. Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Come noto l’assenza dei requisiti per il diritto al bonus si verifica in questi casi:

- il reddito presunto del lavoratore supera i 26.000 euro annuali;
- il reddito non rientra tra quelli agevolati, ossia non è un reddito indicato agli art. 49 (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), ossia i redditi da pensione) e 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR. Per maggiori informazioni vediamo i redditi per i quali il bonus spetta;

L’imposta lorda non supera la detrazione per lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR, ossia si è incapiienti. E ricordiamo che per l’incapienza, ai fini del bonus, non conta la detrazione per familiari a carico in busta paga. Se negli ultimi due casi è praticamente certo che il diritto al bonus non sussiste, nel primo caso, quello del possibile superamento dei 26.000 euro, può essere più incerta la correttezza del comportamento datoriale nel non inserire in busta paga il bonus. La circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate, ricalcata dalla Circolare n. 16/E/2016, nel disciplinare *“le modalità di determinazione del credito”* precisa che: *“I sostituti di imposta (sarebbero di datori di lavoro) devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta*

devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l'anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d'imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno". Il reddito al quale deve riferirsi il datore di lavoro per verificare le condizioni di spettanza quindi non è quello indicato nel CUD, al punto 1 della parte B – dati fiscali a pagina 1 (attualmente Certificazione unica) ossia il reddito del lavoratore dell'anno precedente, ma occorre proiettare le retribuzioni erogate per tutto l'anno. In ogni caso, così come viene confermato dalla Circolare n. 16/2016 in commento, se il datore di lavoro non ha erogato il bonus il contribuente, in presenza dei requisiti di legge, ne potrà fruire direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine il contribuente indicherà nella casella "*Casi particolari*" presente nella sezione I del quadro C del modello 730/2016 o nella sezione I del quadro RC del modello UNICO PF 2016:

- il codice "1" se fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti,

- il codice "2" se fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori. Nei righe da C1 a C3 (o da RC1 a RC3) indicherà la sola parte imponibile del reddito di lavoro dipendente. Per i lavoratori dipendenti tale ammontare sarà pari al 20 per cento dell'importo indicato nel punto 1 della Certificazione Unica 2016 per le lavoratrici e al 30 per cento di tale importo per i lavoratori. Per i docenti e ricercatori l'importo da indicare sarà pari al 10 per cento dell'importo indicato nel punto 1 della Certificazione Unica 2016. Al fine della determinazione dell'importo del bonus Irpef spettante, il contribuente compilerà le colonne 3 e 4 del rigo C14 del modello 730/2016 o del rigo RC14 del modello UNICO PF 2016. Nella colonna 3 indicherà:

- il codice "1" se nella casella "*Casi particolari*" è stato indicato il codice "2";
- il codice "2" se nella casella "*Casi particolari*" è stato indicato il codice "1".

Nella colonna 4 indicherà la parte di reddito esente corrispondente all'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2016:

- con il codice BC nel caso di somme percepite dai docenti e dai ricercatori;
- con il codice BM nel caso di somme percepite dai lavoratori.

Nell'eventualità in cui nella Certificazione Unica 2016 non siano presenti tali informazioni, nella colonna 4 andrà indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare indicato nel punto 1 della Certificazione Unica 2016 e quello indicato nel quadro C o RC del modello di dichiarazione.

13) Dal 20 maggio al via il part-time agevolato

Il part-time agevolato, che consente ai lavoratori prossimi alla pensione di uscire dal lavoro con orari ridotti ma con il diritto al trattamento previdenziale integrale, è ormai in dirittura di partenza. Il ministro del lavoro, di concerto con quello dell'economia, ha firmato il decreto attuativo della misura introdotta dalla Legge di stabilità 2016 (con l'importante modifica costituita dall'estensione della misura anche ai lavoratori pubblici operata dal decreto "Milleproroghe", convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2016). Attualmente la misura è però esclusivamente fruibile da parte dei lavoratori del settore privato titolari di un contratto a tempo indeterminato full-time, in possesso dei requisiti contributivi minimi che maturano l'età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Per questi soggetti l'orario di lavoro può essere ridotto in una misura che va dal 40% al 60%. La misura introdotta dalla legge di Stabilità a favore del settore privato (e successivamente estesa al settore pubblico) consente al lavoratore prossimo al ritiro di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a part-time a tempo determinato con scadenza fissata al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Il part-time agevolato consentirà di ridurre l'orario di lavoro tra il 40% e il 60% ricevendo un premio cash direttamente in busta paga, pari all'importo dei contributi non versati dal datore di lavoro all'INPS.

I soggetti beneficiari

Come più sopra accennato hanno titolo ad avvalersi della misura che consente l'uscita graduale dall'attività lavorativa i dipendenti già in possesso del requisito contributivo che raggiungono l'età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, ossia, con 20 anni di contributi, 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne (negli anni 2016 e 2017).

Quali sono le regole per poter accedere al beneficio?

Il lavoratore interessato deve richiedere all'INPS (per via telematica laddove in possesso del Pin ovvero rivolgendosi a un patronato o allo sportello dell'istituto) la certificazione attestante il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre del 2018. Una volta ottenuto il rilascio della certificazione da parte dell'INPS, il lavoratore e il datore concordano, stipulando un contratto di lavoro a tempo parziale agevolato, la misura della riduzione di orario. Il datore trasmette quindi alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio l'accordo raggiunto affinché la medesima rilasci entro 5 giorni lavorativi, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Acquisito il provvedimento il datore di lavoro trasmette istanza telematica all'Inps che dovrà comunicarne l'accoglimento o il rigetto entro 5 giorni.

La durata

La durata dell'accordo stipulato tra datore e lavoratore ha una durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione, da parte del lavoratore stesso, dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell'INPS, dell'istanza.

I contributi

Per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, viene riconosciuta al lavoratore la

contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione che non ha effettuato, in modo che al momento in cui matura l'età pensionabile possa percepire l'intero importo della pensione senza subire alcuna penalizzazione. Il decreto provvede a chiarire, inoltre, che la somma erogata mensilmente da parte del datore di lavoro (corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato), è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

16 maggio 2016

Massimo Pipino